L'ISC/TAEG nei contratti di finanziamento. Funzione meramente informativa o elemento essenziale del contratto?

di AVV. ANTONIO CAMPA

Provvedimento commentato: <u>Tribunale di Lecce, 22</u> ottobre 2021, <u>Quesito CTU</u>

La tematica della trasparenza bancaria è stata ed è ad oggi oggetto di ampio dibattito nelle aule di giustizia italiane ed in questo scenario un ruolo di primaria importanza è indubbiamente rivestito dall'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) ovvero Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). È indubbio che attualmente vi è una maggioritaria giurisprudenza di merito la quale

È indubbio che attualmente vi è una maggioritaria giurisprudenza di merito la quale ritiene che l'ISC non rappresenti una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo bensì unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del mutuo prima di accedervi. Pertanto, l'erronea quantificazione dell'ISC non comporterebbe una maggiore onerosità del finanziamento e conseguentemente non renderebbe applicabili i disposti normativi di cui agli articoli 117 comma 6 e 125 bis comma 6 D. Lgs. n. 385/1993.

Tuttavia, sul punto è da registrare qualche timida apertura di segno contrario da parte

degli organi giudicanti. Al riguardo, in merito ad un caso seguito da chi scrive, si segnala la recente Ordinanza del Tribunale di Lecce del 22.10.2021 con la quale il giudice istruttore così dispone "Ritenuto che la decisione della causa non possa prescindere dall'integrazione della espletata c.t.u. al fine di verificare se il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo per cui è causa è stato realizzato applicando la capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi convenzionali, oppure la capitalizzazione composta degli stessi interessi e se in questo secondo caso sia stato superato il tasso soglia usura vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, il tutto tenendo conto delle formule finanziarie applicabili secondo la Banca d'Italia e della delibera CICR del 9 febbraio 2000. In caso di rilevato superamento del tasso soglia da parte degli interessi corrispettivi capitalizzati in maniera composta, riporti il c.t.u. il finanziamento alla gratuità eliminando completamente gli interessi e in relazione al solo capitale quantifichi l'eventuale dare ed avere tra le parti; nel caso in cui non si verifichi l'ipotesi di cui al punto precedente, calcoli il c.t.u. il rapporto dare avere in base al piano di ammortamento in capitalizzazione semplice; verifichi il c.t.u. la corretta indicazione del TAEG e nel caso in cui riscontri la nullità della clausola ai sensi dell'articolo 125 bis comma sei TUB quantifichi il rapporto di dare avere nei limiti di quanto previsto dal comma sette dello stesso articolo."

Partendo da ciò, non si può non osservare che la funzione essenziale dell'ISC/TAEG all'interno del contratto di mutuo è quella di rappresentare il valore percentuale del tasso di interesse applicato che deve essere ab origine comunicato dalla Banca all'utente. Ciò al fine di rendere immediatamente noto al mutuatario il costo complessivo della operazione bancaria e consentire al destinatario del finanziamento di avere immediata percezione della percentuale che il complesso degli oneri che dovrà sostenere in conseguenza della sottoscrizione del contratto sviluppa rispetto all'importo finanziato.

L'ISC/TAEG, in sostanza, svolge la funzione di fornire la misura immediata della incidenza di tali costi rispetto al complessivo ammontare del capitale da finanziare.

Per maggiore completezza, al fine di avere piena contezza della funzione che ha all'interno del contratto di mutuo l'ISC/TAEG, è opportuno evidenziare che il tasso corrispettivo pattuito nel contratto di finanziamento integra un semplice tasso annuo nominale (TAN) il quale indica solo la percentuale annua del tasso di interesse sul capitale mutuato ma non tiene in considerazione il peso, gravante sul mutuatario, derivante dai costi applicati nei diversi momenti temporali in cui vengono corrisposte le singole rate di ammortamento del finanziamento.

Pertanto, nel momento in cui al mero tasso nominale si aggiungono tutte le diverse voci di spesa sostenute dal mutuatario e quando l'effettiva incidenza del tasso di interesse corrispettivo viene valorizzata ed attualizzata in base al tempo di pagamento di ciascuna singola rata di ammortamento, il risultato cui si perviene attraverso lo sviluppo della relativa equazione costituisce il tasso realmente applicato alla operazione, il c.d. TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)/ ISC (Indicatore Sintetico di Costo), ovvero il costo complessivo della stessa.

Com'è noto, l'ISC è stato introdotto per la prima volta nel sistema normativo italiano dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 in data 04.03.2003 (cfr. art. 9 comma 2), la quale ha demandato all'Organo di Vigilanza Banca d'Italia il compito di individuare le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, "comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente", debba essere segnalato nonché la formula per rilevarlo.

La Deliberazione del CICR su citata trova il suo fondamento nel disposto normativo di cui all'articolo 116 comma 3 del TUB che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi. Inoltre, l'articolo 116 TUB al comma 1 bis così testualmente recita: "Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari".

La norma di legge da ultimo indicata non può non essere letta in combinato disposto con l'articolo 117 commi 4, 6 e 7, i quali rispettivamente recitano: "I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"; "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"; "in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano a) il tasso nominale minimo /e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il

CASI PRATICI

cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione".

Dunque, a seguito della direttiva europea 90/88/ CEE e della successiva Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 (art. 9 comma 2) del 04.03.2003, vi è l'obbligo in capo a tutti gli intermediari di rendere noto l'indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente secondo la formula della Banca d'Italia. Ragion per cui è da ritenere non rispondente ai dettami normativi vigenti il poter qualificare l'ISC quale dato con funzione meramente informativa in ordine al contenuto del contratto, la cui inesatta indicazione non può che comportare la sanzione della nullità prevista dal comma 6 dell'articolo 117 TUB ovvero dell'articolo 125 bis comma 6 TUB.

Dato atto di tutto ciò, dal tenore letterale delle norme di legge presenti negli articoli 116, 117 e 125 bis TUB e da quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 90/88/CEE e dalla Deliberazione del CICR n.10688 del 04.03.2003, non può non ribadirsi con forza che all'Indicatore Sintetico di Costo non può essere in alcun modo attribuita una semplice funzione "informativa" la cui quantificazione errata non ha alcuna incidenza validità del contratto. sulla costituendo soltanto fonte di responsabilità contrattuale. Ciò in quanto le norme di legge su indicate attribuiscono all'ISC una funzione essenziale all'interno del contratto di mutuo al fine di tutelare il potenziale cliente in merito ai costi dell'operazione finanziaria. Pertanto le stesse, vista la loro imperatività, non possono essere mai disattese dagli istituti di credito mediante un'indicazione errata dell'indicatore sintetico di costo, prevedendo al riguardo i disposti normativi su riportati (articolo 117 comma 7 e 125 bis TUB in primis) delle specifiche sanzioni e non "un'eventuale responsabilità contrattuale" qualora non vengano rispettate le rigorose disposizioni normative in tema di trasparenza

In merito all'odierna tematica, la quale ha inevitabili risvolti di natura sociale economica condizionando inesorabilmente le scelte sia dei consumatori che delle imprese, si auspica un rapido intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale ha il compito di tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole fatta da altre imprese oltre che stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa diffusa con ogni mezzo. Dovendosi configurare in caso di errata indicazione dell'ISC un'ipotesi di pubblicità ingannevole in quanto in grado di indurre in errore l'impresa o il privato ai quali è rivolta, pregiudicandone inevitabilmente il comportamento economico a seguito dell'inesatta pubblicizzazione del prezzo del finanziamento.

Inoltre, imprescindibile da tutto ciò non potrà che essere un intervento chiarificatore della Suprema Corte di Cassazione in virtù della sua funzione nomofilattica che tenga conto dei principi ispiratori del legislatore il quale nel corso degli anni ha riposto sempre maggiore attenzione verso la tematica della trasparenza bancaria con numerosi interventi normativi di modifica ed integrazione del Testo Unico Bancario a cui non può essere negata la giusta rilevanza e la corretta interpretazione, nonché alla luce dei dettami del diritto unionale i quali si pongono a presidio dell'ordine pubblico e nella materia oggetto di trattazione a presidio dell'ordine pubblico economico a custodia del quale sono state dettate le norme imperative nazionali ed europee.

Non si può difatti prescindere dalla circostanza fattuale e di non poco conto che l'ISC è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico proprio e non a caso dalla direttiva europea 90/88/CEE affinché l'impresa e/o il consumatore possano confrontare il tasso effettivo globale di diversi istituti di credito e possano così determinare facilmente il miglior tasso di un mutuo che si appresteranno a sottoscrivere, comprendendo il TAEG/ISC al suo interno il TAN (Tasso Annuo Nominale, ovvero il tasso di interesse puro sul quale viene calcolata la rata del mutuo e che comprende sia la quota capitale sia la quota di interessi) e tutte le spese accessorie, tra cui: - le spese di istruttoria della pratica; - le spese di incasso delle rate;-le assicurazioni obbligatorie; - tutti gli altri costi

necessari all'apertura del mutuo. Al contrario, non rientrano nel calcolo del TAEG/ISC solo le spese delle assicurazioni non obbligatorie espressamente richieste dal cliente e le spese non connesse con l'operazione di finanziamento. Inoltre, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, è sempre il diritto unionale con la direttiva 2014/17/UE a definire la formula esatta di calcolo del TAEG, vincolante e uniforme in tutta l'Unione europea; ciò proprio con lo specifico fine di garantire il regolare funzionamento del mercato interno ed evitare comportamenti concorrenziali scorretti.

In conclusione, a parere di chi scrive, con l'auspicio di un celere intervento sul punto sia da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che della Suprema Corte di Cassazione, non può che ribadirsi, visto il tenore delle norme di legge su richiamate e considerando la loro valenza di norme di ordine pubblico a presidio del regolare andamento concorrenziale del mercato di riferimento, come all'ISC debba necessariamente essere attribuita una funzione fondamentale ed inequivocabile all'interno del contratto di mutuo e non meramente "informativa" o addirittura forviante, in quanto trattasi di un elemento essenziale del contratto bancario posto a tutela della libera scelta dell'utente conseguente alla propria corretta determinazione derivante dal confronto del tasso effettivo globale di diversi istituti di credito.

N. R.G. 2016/12394



TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE

Sezione Commerciale

Il Giudice dott. Pietro Errede, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/07/2021, nel giudizio civile n. 12394/2016 r.g. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che la decisione della causa non possa prescindere dall'integrazione della espletata c.t.u. al fine di verificare se il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo per cui è causa è stato realizzato applicando la capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi convenzionali, oppure la capitalizzazione composta degli stessi interessi e se in questo secondo caso sia stato superato il tasso soglia usura vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, il tutto tenendo conto delle formule finanziarie applicabili secondo la Banca d'Italia e della delibera CICR del 9 febbraio 2000. In caso di rilevato superamento del tasso soglia da parte degli interessi corrispettivi capitalizzati in maniera composta, riporti il c.t.u. il finanziamento alla gratuità eliminando completamente gli interessi e in relazione al solo capitale quantifichi l'eventuale dare ed avere tra le parti; nel caso in cui non si verifichi l'ipotesi di cui al punto precedente, calcoli il c.t.u. il rapporto dare avere in base al piano di ammortamento in capitalizzazione semplice; verifichi il c.t.u. la corretta indicazione del TAEG e nel caso in cui riscontri la nullità della clausola ai sensi dell'articolo 125 bis comma sei TUB quantifichi il rapporto di dare avere nei limiti di quanto previsto dal comma sette dello stesso articolo.

P.Q.M.

Rimette la causa sul ruolo e dispone che il c.t.u. nominato sotto il vincolo del giuramento prestato proceda agli accertamenti peritali di cui in parte motiva.

Assegna al c.t.u. termine di gg. 40 dalla data di inizio delle operazioni peritali che lo stesso comunicherà alle parti per l'inoltro alle stesse di bozza di relazione peritale; **ulteriore** termine alle stesse di gg. 10 per eventuali osservazioni ed ulteriore termine di gg 10 per il deposito dell'elaborato finale che tenga conto di eventuali osservazioni di parte.

Fissa per l'esame della relazione peritale integrativa ed eventuale precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.02.2022.

Si comunichi

Lecce, 22 ottobre 2021

Il Giudice dott. Pietro Errede



